

(N. 2484)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 3 luglio 1952 (V. Stampato N. 520-156) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948. n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — I commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all' E. N. I. C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.

« Il loro ammortamento decorrerà dal 1° ottobre 1948, per il mutuo all' E. N. I. C., e dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate ».

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 562.

Autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300.000.000 all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche e un mutuo di lire 150.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante.

Art. 1.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a concedere:

1° all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) un mutuo di lire 300.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, per provvedere a spese di carattere straordinario e, in particolare, per rimettere in piena efficienza le sale cinematografiche che più hanno sofferto della mancanza di adeguata manutenzione per contingenze connesse al periodo bellico ed a quello immediatamente successivo;

2° all'Ente autonomo Fiera del Levante, un mutuo di lire 150.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, da destinare al completamento della ricostruzione ed al potenziamento degli impianti e del piano regolatore del quartiere fieristico.

Art. 2.

I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in più rate non oltre il 30 settembre 1948.

Il loro ammortamento decorrerà dal 1° ottobre 1948 e avrà luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralità costanti posticipate.

Sulle somme eventualmente somministrate anteriormente al 1° ottobre 1948 gli enti mutuatari corrisponderanno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'interesse in ragione dell'8 % annuo.

Art. 3.

L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si obbligherà:

a) a versare quindicinalmente, in conto vincolato a favore della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed alle condizioni che questa stabilirà, una somma atta a costituire, trimestre per trimestre, il fondo sufficiente per il pagamento della quota di ammortamento di successiva scadenza;

b) a non alienare ed a non assoggettare ad ipoteca, nè in tutto nè in parte, gli stabili di sua proprietà, siti in Roma, Firenze, Bologna, senza il preventivo assenso della Direzione generale mutuante;

c) a consentire l'iscrizione ipotecaria di primo grado, a proprie spese, sulla totalità o su parte degli stabili predetti, in favore della Direzione generale mutuante e non appena questa gliene faccia richiesta, per un importo pari a quello del debito esistente alla data della richiesta medesima, maggiorato degli interessi di due anni.

Art. 4.

L'Ente autonomo Fiera del Levante concederà iscrizione ipotecaria di primo grado, a proprie spese, su immobili di sua proprietà per un importo pari all'ammontare del mutuo con la maggiorazione di lire 50.000.000.

Art. 5.

Per quanto riguarda la somministrazione, l'ammortamento e l'estinzione dei due mutui nonché le garanzie dell'operazione, sarà applicato il trattamento tributario di cui gode la Direzione generale degli Istituti di previdenza in ordine alla concessione dei mutui normali di sua competenza.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.